

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

Piazza Maggiotti, 1 – C.A.P. 28010 – c.f. 00288390032

tel. 0322 806101 – fax 0322 806438

Area: Area Finanziaria, Tributi

DETERMINA Decisione Dirigenziale N. 66 DEL 27/09/2023

OGGETTO:

**MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
2022**

**LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL
COMUNE DI CAVAGLIETTO DAL 27/09/2023 AL 12/10/2023.**

OGGETTO: MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2023 con la quale veniva approvato il rendiconto della gestione 2022 e i relativi allegati, ed in particolare la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, che risulta essere la seguente:

Attuale composizione risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	Importi
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	26.685,46
Fondo anticipazioni liquidità	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso	
Altri accantonamenti	4.975,88
Totale Parte accantonata	31.661,34
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.150,87
Vincoli derivanti da trasferimenti	12.637,81
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	7.603,00
Altri vincoli	
Totale Parte vincolata	25.391,68
Parte destinata agli investimenti	0,00
Parte disponibile	98.547,12
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	155.600,14

VISTI i vigenti:

- art. 106 del D.L. n. 34/2020;
- art. 39 del D.L. n. 104/2020;
- comma 822 della Legge n. 178/2020;

VISTO l'art. 13, commi da 1 a 3 del D.L. n. 4/2022 che recita:

"1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta Legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022

confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. (61)

2. All'articolo 1, comma 823, della Legge n. 178 del 2020, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».

3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022;

VISTO il comunicato del 21 aprile 2023 pubblicato sul portale web della Ragioneria Generale dello Stato, di cui si riporta un estratto:

“Si segnala, inoltre, che in data 19 aprile 2023 si è riunito il Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di delineare, fin da subito, i criteri di valutazione delle certificazioni trasmesse nell'anno 2022. Al riguardo il richiamato Tavolo, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 comma 1, del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, ritiene ragionevole trattare, ai fini del conguaglio finale, la certificazione COVID-19/2022 in modo differente rispetto alle certificazioni degli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla piena emergenza pandemica. Il Tavolo tecnico ha pertanto deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)” risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l'anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci “Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)” e “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F).”;

CONSIDERATO che le risultanze del rendiconto 2022 non sono allineate a quelle della successiva certificazione di cui al richiamato art. 13 del D.L. n. 4/2022, trasmessa dall'Ente utilizzando

l'apposito applicativo web in data 23/05/2023, e che si rende, quindi, necessario modificare tale primo documento ed, in particolare, tutti i seguenti allegati che contemplano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, andando a rettificare la parte vincolata (quota “vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili” e “Vincoli derivanti da trasferimenti”), relativa al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e/o altri trasferimenti ricompresi nella certificazione Covid-19/2022, e conseguentemente la parte disponibile, ferma restando la consistenza complessiva dello stesso risultato:

- a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
- c) equilibri di bilancio;
- d) quadro generale riassuntivo;
- e) indicatori di bilancio;
- f) relazione sulla gestione;

VISTO l'art. 4-bis, comma 1 dell'art. del D.L. n. 51/2023, inserito con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87, che recita:

“Il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2) annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, e' adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, e' tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.”;

VISTA la Faq RGS n. 50 del 1° luglio 2022, inerente la certificazione Covid-19, che si ritiene applicabile anche al caso di specie, di seguito riportata:

“Le modalità “semplificate” di rettifica previste dall'articolo 37 bis, Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, si riferiscono esclusivamente agli allegati al rendiconto 2021, a) e a/2).

L'articolo 37 bis del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione COVID-19 relativa al 2021 “ è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria”. A tal proposito, si ritiene che la deroga di cui al primo periodo dell'articolo 37 bis del citato Decreto Legge n. 21 del 2022 alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del T.U.EE.LL sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Si ritiene, pertanto, che anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l'iter ordinario indicato. Infine, si segnala la conseguente necessità, nei casi

sopra riportati e di cui al richiamato articolo 37 bis del decreto legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.”;

VISTI, inoltre:

- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. **di modificare**, per le motivazioni in premessa, il rendiconto della gestione 2022, rideterminando la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, ferma restando la consistenza complessiva dello stesso, nel seguente modo:

Nuova composizione risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	Importi
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	26.685,46
Fondo anticipazioni liquidità	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso	
Altri accantonamenti	4.975,88
Totale Parte accantonata	31.661,34
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	27.393,53
Vincoli derivanti da trasferimenti	12.637,81
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	7.603,00
Altri vincoli	
Totale Parte vincolata	47.634,34
Parte destinata agli investimenti	0,00
Parte disponibile	76.304,46
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	155.600,14

2. **di modificare**, tenendo conto delle nuove risultanze della composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 di cui al punto 1, i seguenti allegati del rendiconto della gestione 2022 che, come modificati, corredano la presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale:

- a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 - b) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
 - c) equilibri di bilancio;
 - d) quadro generale riassuntivo;
 - e) indicatori di bilancio;
 - f) relazione sulla gestione;
3. **di dare atto** che il Consiglio Comunale con atto n. 3 del 28.04.2021 ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art.232 - comma 2 - del TUEL di non adottare la contabilità economica-patrimoniale per l'anno 2021 e per gli anni successivi, e, che, pertanto, non viene elaborato il bilancio consolidato di cui all'art.233/bis - comma 3 - del TUEL;
4. **di disporre** la trasmissione del rendiconto 2022, aggiornato con la presente determinazione, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP istituita con l'art. 13 della Legge n. 196/2009, entro il termine di 30 giorni dal presente provvedimento, come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D.M. del 12 maggio 2016;
5. **di trasmettere** copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente;
6. **di comunicare** la presente al Consiglio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Viviana Gentina)

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

VIVIANA GENTINA in data 27/09/2023